

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 1988
per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato
(88/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 69 e 70, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato monetario ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 8 A del trattato stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei capitali senza pregiudizio delle altre disposizioni del trattato;

considerando che gli Stati membri devono poter adottare le misure necessarie per regolare la liquidità bancaria e che tali misure debbono essere limitate a tale obiettivo;

considerando che gli Stati membri devono poter adottare, qualora sia necessario, misure che impediscano, provvisoriamente e nel quadro di procedure comunitarie appropriate, movimenti di capitali a breve termine che, anche in assenza di sensibili divergenze tra i fattori economici fondamentali, provocherebbero gravi perturbazioni nella conduzione della loro politica monetaria e valutaria;

considerando che, a fini di trasparenza, è opportuno indicare il campo d'applicazione, in base al dispositivo stabilito dalla presente direttiva, delle misure transitorie adottate a beneficio del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dall'atto di adesione del 1985 nel settore dei movimenti di capitali;

considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono differire, in virtù rispettivamente degli articoli da 61 a 66 e da 222 a 232 dell'atto di adesione del 1985, la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali, in deroga agli obblighi della prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/566/CEE ⁽⁴⁾; che la direttiva 86/566/CEE prevede del pari l'applicazione di un regime transitorio a beneficio di questi due Stati membri per quanto riguarda gli obblighi di liberalizzazione dei movimenti di capitali; che è opportuno che questi due Stati membri possano differire, per un periodo analogo e per le stesse ragioni economiche, l'applicazione dei nuovi obblighi di liberalizzazione risultanti dalla presente direttiva;

considerando che la Repubblica ellenica e l'Irlanda si trovano a far fronte, pur in misura diversa, ad una situazione difficile della loro bilancia dei pagamenti ed al vincolo di un debito estero elevato; che una liberalizzazione immediata e totale dei movimenti di capitali in questi due Stati membri renderebbe più difficile il proseguimento delle iniziative da essi intraprese per migliorare le loro posizioni sui mercati esteri e per rafforzare la capacità di adattamento del loro sistema finanziario alle esigenze di un mercato finanziario integrato nella Comunità; che è opportuno, conformemente all'articolo 8 C del trattato, accordare a questi due Stati membri dei termini supplementari, adeguati alla loro situazione specifica, per l'applicazione degli obblighi della presente direttiva;

considerando che la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali potrebbe, in alcuni Stati membri e soprattutto nelle zone di frontiera, comportare difficoltà nel mercato delle residenze secondarie; che pertanto la legislazione nazionale esistente che disciplina detti acquisti non dovrebbe subire le ripercussioni dell'applicazione della presente direttiva;

considerando che conviene utilizzare il termine posto per l'applicazione della presente direttiva affinché la Commissione possa presentare proposte volte a sopprimere o ad attenuare i rischi di distorsioni, di evasione e di frode fiscale connessi con la diversità dei regimi fiscali nazionali ed il Consiglio possa deliberare su tali proposte;

⁽¹⁾ GU n. C 26 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ Parere reso il 17 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921/60.

⁽⁴⁾ GU n. L 332 del 26. 11. 1986, pag. 22.